

Monza, gennaio 2025

Circolare 02/2025

Come ogni anno riassumiamo le principali novità tributarie ed amministrative introdotte dalla Legge di Bilancio ed altre disposizioni emanate nell'ultima parte dell'anno 2024 o inizio 2025.

In assenza di interpretazioni ufficiali è possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.

Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l'articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.

Gli argomenti sono esposti in forma estremamente sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

Studiotesta Professionisti Associati

Sommario

Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207)	2
Aliquote Irpef e detrazione per lavoro dipendente - Art. 1, cc. 2, 3.....	2
Detrazioni per oneri - Art. 1, c. 10.....	2
Detrazioni per familiari a carico - Art. 1, c. 11.....	2
Fruibilità del regime forfetario e lavoro dipendente - Art. 1, c. 12.....	2
Plusvalenze da cripto-attività e rivalutazione – Art. 1, c. 23-29.....	2
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli – Art. 1, c. 30.....	3
Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci o trasformazione in società semplice - Art. 1, cc. 31-36.....	3
Estromissione dei beni delle imprese individuali – Art. 1, c. 37.....	3
Auto in uso promiscuo a dipendenti – Art. 1, c. 48.....	4
Detrazioni spese per interventi edilizi - Art. 1, cc. 54-56.....	4
Detrazioni mobili e grandi elettrodomestici - Art. 1, c. 54.....	5
Memorizzazione dei pagamenti elettronici e trasmissione dei corrispettivi - Art. 1, cc. 74-77.....	5
Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti - Art. 1, c. 186.....	5
Proroga Super deduzione per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 399-400.....	5
Aliquota ridotta Ires al 20%- Art. 1, cc. 436-444.....	5
Obbligo PEC per amministratori società - Art. 1, c. 860.....	6
VARIE	6
Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari - art. 3, c. 6 D.L. 27.12.2024, n. 202.....	6
Tasso legale di interesse – 2% dal 2025 - D.M. Economia 10.12.2024.....	6
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta - D.Lgs. 13/12/2024 Art. 14.....	6
Modifiche al regime delle società di comodo - D.Lgs. 13/12/2024 Art. 20.....	6
Compensi Professionali e ritenute coordinati - D.Lgs. 192/2024.....	6

Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in vigore dal 1.01.2025.

Aliquote Irpef e detrazione per lavoro dipendente - Art. 1, cc. 2, 3

Diviene strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote Irpef, già in vigore in via temporanea per il 2024.

Restano quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito delle persone fisiche:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per lavoro dipendente, variabili in funzione del reddito e condizioni soggettive.

Detrazioni per oneri - Art. 1, c. 10

Viene introdotto un tetto massimo di detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 o 100.000 come da tabella:

	reddito complessivo	reddito complessivo	
	da 75.000 a 100.000 euro	oltre 100.000 euro	
livello massimo	14.000	8.000	se il nucleo familiare comprende 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
livello massimo	11.900	6.800	se il nucleo familiare comprende 2 figli fiscalmente a carico;
livello massimo	9.800	5.600	se nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
livello massimo	7.000	4.000	se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico.

Sono escluse dal limite dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
- b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
- c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2^a parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015
- d) gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024 per prestiti o mutui agrari di ogni specie e mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- e) le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31.12.2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Detrazioni per familiari a carico - Art. 1, c. 11

Viene modificata l'entità e l'età di riferimento per la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico che dal 2025 spetta in misura di 950 euro per ciascun figlio (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni e per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

La detrazione riconosciuta per altri familiari conviventi, pari a 750 euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è ora limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.

Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Fruibilità del regime forfetario e lavoro dipendente - Art. 1, c. 12

Per l'anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o pensione) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Plusvalenze da crypto-attività e rivalutazione – Art. 1, c. 23-29

Dal 2026 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività (art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir passa dal 26% al 33%.

Già dal 2025 è invece eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. Conseguentemente, è soppressa anche la soglia di euro 2.000

prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in crypto-attività.

Parallelamente all'aumento di aliquota, viene prevista la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle crypto-attività detenute al giorno 1.01.2025 versando sul valore normale a tale data un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.11.2025 oppure rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.11.2025 con interessi del 3% annuo.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli – Art. 1, c. 30

Viene finalmente resa definitiva la possibilità, a favore delle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) posseduti alla data del giorno 01/01 di ogni anno.

La rivalutazione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% entro il 30.11 del medesimo anno di riferimento, somma rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. La nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.

Per i terreni il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).

La redazione e il giuramento della perizia, a cura di un professionista abilitato, devono essere effettuati entro il 30.11 dell'anno di riferimento.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1.01 è determinato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci o trasformazione in società semplice - Art. 1, cc. 31-36

Si riapre la possibilità per le società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) di assegnare o cedere beni immobili e beni mobili registrati in regime agevolato.

Oggetto dell'agevolazione sono beni immobili o mobili registrati purchè non utilizzati come beni strumentali "per destinazione" nell'attività propria dell'impresa. Ne sono pertanto esclusi quelli utilizzati direttamente (ad esempio il fabbricato industriale in cui viene effettuata la produzione, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto etc). Restano quindi agevolabili tutti i beni non direttamente utilizzati per la produzione, quindi i fabbricati locati o inutilizzati, gli immobili abitativi, le autovetture in uso ai soci etc.

L'assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30.09.2025 a condizione che tutti i soci risultino tali già alla data del 30.09.2024.

I benefici consistono nella tassazione ridotta dell'operazione di trasferimento. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica infatti un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Il valore normale degli immobili può essere determinato, su richiesta della società, in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali previsti per l'imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Ai fini IVA le cessioni e le assegnazioni seguono le regole ordinarie.

Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.

Per effetto dell'assegnazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della plusvalenza, eventuale, assoggettata a imposta sostitutiva e ridotto del valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; quindi, per il socio assegnatario saranno tassati solo gli utili in natura per l'importo che eccede la somma già assoggettata ad imposta sostitutiva da parte società.

Le società che si avvalgono delle citate agevolazioni dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2025 ed il saldo entro il 30.11.2025.

Estromissione dei beni delle imprese individuali – Art. 1, c. 37

Riproposta anche l'estromissione da parte degli imprenditori individuali, che alla data del 31.10.2024 possedevano beni immobili strumentali, anche per destinazione, potranno optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa entro il 31.05.2025 con effetto già dal giorno 1.01.2025.

L'estromissione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per le assegnazioni agevolate. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

Auto in uso promiscuo a dipendenti – Art. 1, c. 48

Viene rimodulato l'effetto fiscale dei fringe benefits relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Premesso che la concessione del mezzo deve risultare da idonea documentazione (clausola del contratto di lavoro; scrittura privata con data certa; verbale del CdA), il fringe benefit è calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Dal 2025, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume come base una percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'AcI, in funzione delle emissioni.

Valori di emissione di CO2del veicolo	Percentuale del fringe benefit
Regola generale	50%
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%

Detrazioni spese per interventi edilizi - Art. 1, cc. 54-56

La legge di bilancio rimodula le aliquote di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 1.01.2025.

In estrema sintesi e senza pretese di esaustività, si riportano le principali detrazioni:

	Spesa massima ammessa	Percentuale di detrazione per l'abitazione principale (2025)	Percentuale di detrazione per altre case (2025)	Percentuale di detrazione per l'abitazione principale (2026-2027)	Percentuale di detrazione per altre case (2026-2027)
Bonus Ristrutturazione: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.	€ 96.000	50%	36%	36%	30%
Ecobonus: interventi di efficientamento energetico. Sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.	Variabile a seconda dell'intervento	50%	36%	36%	30%
Sismabonus	€ 96.000	50%	36%	36%	30%
Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche	Variabile a seconda dell'intervento	75%	75%	75%	75%

Quanto al Superbonus si stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all'art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Detrazioni mobili e grandi elettrodomestici - Art. 1, c. 54

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Memorizzazione dei pagamenti elettronici e trasmissione dei corrispettivi - Art. 1, cc. 74-77

Viene introdotta una modifica legislativa rivolta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi e scontrini emessi. Si prevede un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico così da memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2026

Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti - Art. 1, c. 186

Chi si iscrive nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli esercenti attività commerciali può chiedere una riduzione al 50%, transitoria per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società, della contribuzione.

Questa riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni

Proroga Super deduzione per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 399-400

Anche per il 2025 e 2026 è prevista una deduzione maggiorata per imprese e professionisti pari al 20% del minore importo tra costo della manodopera neoassunta a tempo indeterminato e l'incremento del costo del lavoro rispetto al periodo d'imposta precedente.

In caso di persone inserite in particolari categorie meritevoli di tutela, spetta una ulteriore maggiorazione del costo deducibile nei limiti di un ulteriore 10%.

La super deduzione riguarda i titolari di reddito d'impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali) e gli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato l'attività per almeno 365 giorni.

La maggior deduzione si calcola applicando il 20% al minore tra i 2 seguenti elementi:

- costo dei neoassunti (retribuzione, contributi, quota Tfr, ecc.) determinato con le regole di imputazione temporale del datore di lavoro (competenza per le imprese e in contabilità ordinaria; cassa per i professionisti);
- incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico alla voce B.9, o pagato dai professionisti rispetto al periodo precedente; qualora tale elemento sia negativo, nessun beneficio si otterrà dalle nuove assunzioni.

Aliquota ridotta Ires al 20%- Art. 1, cc. 436-444

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, il reddito d'impresa delle società o enti soggetti ad IRES può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20% anziché al 24%), se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- che una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui alla precedente lett. a) sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;

- nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

La riduzione dell'aliquota non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Obbligo PEC per amministratori società - Art. 1, c. 860

Gli amministratori di società, che iscrivono la propria nomina dal 2025, hanno l'obbligo di dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

VARIE

Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari - art. 3, c. 6 D.L. 27.12.2024, n. 202

Viene prorogato fino al 31/03/2025 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS. Resta ovviamente la previsione che i medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini). Resta da stabilire se da aprile sorgerà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Tasso legale di interesse – 2% dal 2025 - D.M. Economia 10.12.2024

Dal primo gennaio 2025 il tasso degli interessi legali scende dal 2,5% al 2%.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta - D.Lgs. 13/12/2024 Art. 14

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, possono essere affrancati, anche in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

Modifiche al regime delle società di comodo - D.Lgs. 13/12/2024 Art. 20

Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, all'art. 30 L. 724/1994 sono apportate le riduzioni alle percentuali presunte di ricavi e di reddito minimo che sono praticamente dimezzate:

	ante 2024	ante 2024	dal 2024	dal 2024
beni	% ricavi presunti	% reddito minimo	% ricavi presunti	% reddito minimo
Partecipazioni	2%	1,50%	1%	0,75%
Immobili	6%	4,75%	3%	2,38%
Navi	6%	4,75%	6%	4,75%
Immobili A10	5%	4%	2,50%	2%
Immobili abitativi 2 anni	4%	3%	2%	1,50%
Immobili piccoli comuni	1%	0,90%	0,50%	0,45%
Altre immobilizzazioni	15%	12%	15%	12%

Compensi Professionali e ritenute coordinati - D.Lgs. 192/2024

Il nuovo art. 54 TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, prevede ora la corrispondenza tra il pagamento del compenso da parte del cliente al professionista e l'imputazione del reddito a quest'ultimo.

In precedenza era normale rilevare disallineamenti tra l'effettuazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta (esempio dicembre 2024 da versare entro il 16/1/2025) e l'anno in cui dichiarare i compensi professionali. La nuova norma prevede che i compensi dei professionisti debbano essere dichiarati nell'anno in cui il cliente ha operato la ritenuta, anche se l'accredito interviene nell'anno successivo. In sintesi, compensi pagati a dicembre 2024 con ritenuta versata a gennaio 2025 saranno dichiarati nel 2024 (Redditi 2025), eliminando il precedente disallineamento.